

REGOLAMENTO ZONALE

per il percorso di Accreditamento Istituzionale ex Legge Regione Toscana n. 82 del 28 Dicembre 2009

'Accreditamento delle Strutture e dei Servizi alla persona del sistema sociale integrato'

Capo I

'Disposizioni generali'

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in tema di accreditamento istituzionale ex LRT 82/2009, le relazioni fra l' Azienda Asl8 ed i Comuni della valdichiana aretina, definendo titolarità, funzioni ed obblighi.

2. I destinatari del presente Regolamento sono i Comuni della Zona Valdichiana Aretina ed i soggetti titolari di strutture/servizi oggetto di Accreditamento Istituzionale, ex LRT 82/2009.

Art. 2

Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, è redatto in ottemperanza e in conformità ai seguenti atti normativi:

-Legge Regione Toscana n. 82 del 28 Dicembre 2009 'Accreditamento delle Strutture e dei Servizi alla persona del sistema sociale integrato'

-Legge Regione Toscana n. 49 del 20 Settembre 2010 'Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)'

-Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3 Marzo 2010, n. 29/R 'Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82'

-Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 'Disciplina del servizio sanitario regionale' e successive modifiche ed integrazioni

-Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 'Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale' e successive modifiche ed integrazioni

Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R

'Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41'

2. Per le definizioni e i termini utilizzati nel presente Regolamento, si fa riferimento a quanto disciplinato nella Legge Regione Toscana n. 82 del 28 Dicembre 2009 'Accreditamento delle Strutture e dei Servizi alla persona del sistema sociale integrato' e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II

'Titolarità ed esercizio delle funzioni di accreditamento'

Art. 3

Titolarità dell'istituto dell'accREDITamento

1. Il Comune competente per territorio, ex LRT 82/2009, è titolare della funzione di accREDITamento.

Le funzioni di accREDITamento'

Art. 4

Funzioni di accreditamento nell'ambito delle strutture

1. Il Comune competente, dopo aver ricevuto dalle strutture interessate le comunicazioni di avvio del percorso di attuazione della LRT 82/2009 e i relativi piani di adeguamento, ricevute le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso delle condizioni di accreditamento:

- rilascia il documento di accreditamento entro **30 gg.** dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva quale risulta dal protocollo comunale, fermo restando che l'accREDITAMENTO decorre dalla data stessa ai sensi dell'art. 7, c. 2 della L.R. 82/09;

- effettua i controlli a campione entro novanta giorni su delle strutture accreditate, avvalendosi della commissione multidisciplinare, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente della Giunta del 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 'Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale'), di seguito nominata C.M. al fine di verificare il possesso dell'autorizzazione e il possesso dei requisiti previsti nel Regolamento. Il controllo a campione viene effettuato mediante sorteggio da parte dell'Ufficio responsabile del procedimento di accreditamento, con precedenza alle strutture private;

- effettua i controlli su tutte le strutture accreditate entro un anno dall'accREDITAMENTO e successivamente almeno ogni 2 anni, avvalendosi della C.M., al fine di verificare il possesso dell'autorizzazione, il possesso dei requisiti, l'effettuazione della verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

- riceve dalle strutture accreditate entro un anno dall'accREDITAMENTO e successivamente ogni anno, la documentazione relativa alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti

- fissa il termine di adeguamento, da un minimo di 60 ad un massimo di 180 gg. in relazione alla complessità dei rilievi, in caso di 'non conformità' accertate dalla C.M.;

- riceve, da parte del legale rappresentante della struttura, la comunicazione di avvenuta regolarizzazione delle 'non conformità' accertate;

- conferma l'accREDITAMENTO in caso di assenza di 'non conformità' accertate ovvero in seguito alla ricezione della comunicazione di avvenuta regolarizzazione;

- revoca, con provvedimento motivato, l'accREDITAMENTO in caso di mancato adeguamento;

2. Con riferimento alle strutture accreditate, ogni Comune:

- istituisce l'elenco delle strutture accreditate, aggiornandolo ogniqualvolta intervenga una modifica e pubblicizzandolo presso il proprio albo e sul sito del Comune;

trasmette alla Regione l'elenco delle strutture accreditate, entro due anni dall'approvazione del regolamento di attuazione della L.R.T. 82/2009.

L'elenco da trasmettere è aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5

Funzioni di accreditamento nell'ambito dei servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni e degli altri servizi alla persona

1. Ciascun Comune della Zona Valdichiana Aretina, per quanto di propria competenza (art. 7 LR 82/09):

- riceve dai titolari dei servizi le comunicazioni di avvio del percorso di attuazione della LRT 82/2009 e i relativi piani di adeguamento

- riceve le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso delle condizioni di accreditamento;

- rilascia il documento di accreditamento;

- effettua i controlli anche a campione entro 90 gg. dall'accREDITAMENTO dei servizi, al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti nel Regolamento. Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, può richiedere il parere dell'Azienda USL 8 di Arezzo, tramite i componenti della Commissione Multidisciplinare ;

-effettua i controlli su tutti i servizi accreditati ogni anno, al fine di verificare il possesso dei requisiti, l'effettuazione della verifica dell'attività svolta e dei risultati. Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, richiede il parere dell'Azienda USL 8 di Arezzo , tramite i componenti della Commissione Multidisciplinare ;

-riceve entro un anno dall'accREDITAMENTO e successivamente ogni anno, la documentazione relativa alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti

- fissa il termine di adeguamento, da un minimo di 60 ad un massimo di 180 gg. in relazione alla complessità dei rilievi, in caso di 'non conformità' accertate dalla Commissione Comunale;

-riceve la comunicazione di avvenuta regolarizzazione delle 'non conformità' accertate;

-conferma l'accREDITAMENTO in caso di assenza di 'non conformità' accertate ovvero in seguito alla ricezione della comunicazione di avvenuta regolarizzazione delle 'non conformità' accertate;

-revoca, con provvedimento motivato, l'accREDITAMENTO in caso di mancato adeguamento.

2. Con riferimento ai servizi accreditati, ciascun Comune della Zona Valdichiana Aretina, per quanto di competenza:

-istituisce l'elenco degli erogatori dei servizi accreditati, aggiornandolo ogniqualvolta intervenga una modifica e pubblicizzandolo presso il proprio albo e sul sito del Comune;

- trasmette alla Regione l'elenco dei servizi accreditati, entro due anni dall'approvazione del regolamento di attuazione della L.R.T. 82/2009.

L'elenco da trasmettere è aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 6

Funzioni di accREDITAMENTO nell'ambito dei servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali

1. ciascun Comune della Zona Valdichiana Aretina, per quanto di competenza provvede a:

- le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti delle operatrici individuali;

- la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti,

- la comunicazione di avvenuta regolarizzazione delle eventuali non conformità accertate in sede di controllo.

-rilasciare il documento di accREDITAMENTO;

-effettuare i controlli anche a campione entro 90 gg. dall'accREDITAMENTO dei servizi, al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti con le modalità indicate all'art. 4 C.1 del presente;

-effettuare i controlli a campione sui soggetti accreditati ogni anno, al fine di verificare il possesso dei requisiti, l'effettuazione della verifica dell'attività svolta e dei risultati;

- fissare il termine di adeguamento, da un minimo di 60 ad un massimo di 180 gg. in relazione alla complessità dei rilievi in caso di 'non conformità' accertate;

-confermare l'accREDITAMENTO in caso di assenza di rilievi ovvero in seguito alla ricezione della comunicazione di avvenuta regolarizzazione delle 'non conformità' accertate;

-revocare, con provvedimento motivato, l'accREDITAMENTO in caso di mancato adeguamento;

3. Con riferimento agli operatori individuali accreditati, ciascun Comune:

-istituisce l'elenco degli erogatori dei servizi accreditati, aggiornandolo ogniqualvolta intervenga una modifica e pubblicizzandolo presso il proprio albo e all'interno del sito comunale;

- trasmette alla Regione l'elenco dei soggetti accreditati, entro due anni dall'approvazione del regolamento di attuazione della L.R.T. 82/2009. L'elenco da trasmettere deve essere aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 7

La commissione per i controlli sui servizi accreditati

La commissione per i controlli sui servizi accreditati

1. Il SINDACO di ciascun Comune, con provvedimento istituisce e nomina la composizione della commissione, che dovrà occuparsi dei controlli sui servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni e da operatori individuali e sugli altri servizi alla persona accreditati.

La Commissione Comunale dovrà essere costituita dal Presidente e da due tecnici, oltre che da un amministrativo. La Commissione Comunale potrà richiedere il parere ai componenti della Commissione Multidisciplinare della ASL n.8, come previsto all'art. 5;

CAPO IV

'Modalità di gestione dei controlli'

Art. 8

Modalità di gestione dei controlli

1.

Il Presidente della Commissione ogni qualvolta deve effettuare un controllo in ordine alle condizioni di accreditamento, deve comunicare al titolare delle strutture e dei servizi interessati, per iscritto, con almeno un preavviso di 10 giorni:

- data e ora del controllo;
- la composizione della Commissione;
- possibilità di più sopralluoghi, quando previsti;
- uso delle liste di autovalutazione trasmesse dai Comuni;
- controllo solo dei requisiti richiesti dalla DGRT 206/2010;
- i soggetti che devono essere presenti, con riferimento alla struttura o servizio accreditato;
- il luogo in cui sarà effettuato il controllo, che nel caso di strutture deve obbligatoriamente essere la sede della struttura, nel caso di servizi, può a discrezione della Commissione Comunale, essere la sede del Comune competente o la sede del servizio;

2. La Commissione Multidisciplinare e la Commissione Comunale, ogni qualvolta effettuano un controllo, ciascuna per quanto di competenza, devono:

- redigere apposito verbale sottoscritto anche dal legale rappresentante della struttura e allo stesso lasciato in copia;
- redigere il parere, conseguente ai sopralluoghi con eventuali prescrizioni e tempi di adeguamento alla LRT 82/2009;
- inviare al Comune competente e al legale rappresentante della struttura il suddetto parere entro 15 giorni dall'ultimo sopralluogo effettuato.

Capo V

'Flussi informativi'

Art. 9

1. Ogni Comune trasmette alla Azienda Ausl8:

- copia degli elenchi delle strutture e dei soggetti accreditati con allegate le liste di autovalutazione trasmesse ai Comuni dai soggetti interessati;
- copia dei provvedimenti di revoca.
- ogni altra eventuale informazione richiesta dall'Azienda Ausl8;

Qualora un Comune della zona disponga provvedimenti di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione a strutture residenziali o semiresidenziali, ex art. 21 della LRT 41/2005, ne deve dare immediata comunicazione al Direttore Generale della Ausl8.

www.AlboPretorionline.it 18/10/17